

## Rassegna delle pronunce del triennio 2008-2010 in tema di art. 4 Cedu di Angela Colella

SOMMARIO – 1. L’ambito di applicazione dell’art. 4 Cedu. – 2. Le tre categorie di condotte vietate dall’art. 4 Cedu. – 2.1. La schiavitù. – 2.2. La servitù. – 2.3. Il lavoro forzato. – 3. Le moderne forme di schiavitù attratte nell’orbita del divieto di cui all’art. 4 Cedu. – 3.1. La cd. “schiavitù domestica”. – 3.2. Il traffico di esseri umani. – 4. Gli obblighi di repressione penale della schiavitù, della servitù e del lavoro forzato (anche nelle forme moderne della cd. schiavitù domestica e del traffico di esseri umani). – 5. Gli obblighi positivi di tutela a fronte del pericolo di sottoposizione a condotte vietate dall’art. 4 Cedu. – 6. Gli obblighi procedurali derivanti dall’art. 4 Cedu.

1. *L’ambito di applicazione dell’art. 4 Cedu.* – Messa a confronto con la giurisprudenza fluviale sulle due norme precedenti, quella in tema di art. 4 Cedu potrebbe essere efficacemente paragonata a un fiume carsico, che rimane a lungo sottotraccia – quasi si fosse prosciugato – per poi riapparire di tanto in tanto in superficie.

Per rendersene conto basta rilevare come le sentenze del triennio 2008/2010 sul divieto della schiavitù, della servitù e del lavoro forzato siano soltanto due, e un’unica decisione dello stesso periodo di riferimento meriti menzione: niente a che vedere, dunque, con le svariate centinaia di pronunce rese ogni anno dalla Corte europea rispetto agli artt. 2 e 3 Cedu.

Questi numeri paiono, tuttavia, destinati a incrementare rapidamente: se gli episodi di sottoposizione a schiavitù o a servitù (intese in senso tradizionale) sono piuttosto rari, non può dirsi altrettanto per i fenomeni – questi sì contemporanei – della cd. “schiavitù domestica” e del traffico di esseri umani, che le sentenze degli ultimi anni hanno appunto ricondotto entro l’ambito di applicazione dell’art. 4 Cedu<sup>1</sup>.

D’altra parte, a dispetto di quel che potrebbe desumersi ad una mera analisi quantitativa, alcune delle pronunce che la Corte ha reso sulla norma in commento rappresentano delle vere e proprie pietre miliari nella giurisprudenza di Strasburgo: basti pensare alla sentenza *Siliadin* del 2005<sup>2</sup>, con cui i giudici europei hanno teorizzato la sussistenza di un vero e proprio obbligo di criminalizzazione delle condotte vietate dall’art. 4 Cedu, quand’anche le stesse si presentino nelle forme più larvate della schiavitù domestica e della tratta di esseri umani.

Prima di soffermarci su questi profili conviene, tuttavia, dedicare alcune brevi considerazioni all’analisi della disposizione in commento, che come gli artt. 2 e 3 appartiene al nucleo rigido delle garanzie inderogabili *ex art. 15 Cedu*: neppure in caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, dunque, il

---

<sup>1</sup> D.J. HARRIS – M. O’ BOYLE – C. WARBRICK, *Law of the European Convention on Human Rights*, Oxford, 2009, pp. 118-119.

<sup>2</sup> Sent. 26 luglio 2005, *Siliadin c. Francia* (ric. n. 73316/01).

divieto di riduzione e mantenimento in schiavitù o in servitù previsto dall'art. 4 § 1 Cedu potrà soffrire eccezioni.

2. *Le tre categorie di condotte vietate dall'art. 4 Cedu.* – Ai sensi dell'art. 4 § 1 Cedu, “nessuno può essere tenuto in condizione di schiavitù e di servitù”.

Il successivo § 2 afferma, invece, che “nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio”, dove per “lavoro forzato o obbligatorio” non può intendersi nessuno dei servizi menzionati al § 3 (che si procederà tra breve ad elencare).

Come quelle proibite dall'art. 3, dunque, anche le tre categorie di condotte vietate dall'art. 4 Cedu si pongono in rapporto scalare, dalla più alla meno grave.

La distinzione – anche in questo caso sdrammatizzata dal fatto che, in ogni caso, si è di fronte a una violazione dell'art. 4 Cedu – conserva una certa importanza, dal momento che:

- a) come già si è accennato, solo la proibizione della schiavitù e della servitù, e non anche il divieto del lavoro forzato, appartiene al novero delle norme inderogabili *ex art.* 15 Cedu;
- b) la qualificazione di una determinata condotta in termini di “schiavitù” piuttosto che di “servitù” o “lavoro forzato” ha un diverso impatto sulla “reputazione” dello Stato colpito da una pronuncia di condanna per violazione della norma in commento;
- c) l'equa riparazione ai sensi dell'art. 41 Cedu non potrà che essere commisurata, *inter alia*, alla gravità della condotta.

2.1. *La schiavitù.* – Nel formulare l'art. 4 § 1 Cedu, i redattori della Convenzione europea dei diritti dell'uomo hanno implicitamente fatto riferimento alla definizione di “schiavitù” dettata dalla Convenzione di Ginevra del 1926, ai sensi della quale essa consiste ne “lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o parte di essi”.

La Corte ha ribadito la validità di tale impostazione nella già menzionata sentenza *Siliadin c. Francia* del 2005, giungendo ad escludere che la ricorrente – una ragazza togolese costretta a prestare il proprio lavoro presso un'abitazione domestica senza ricevere alcuna retribuzione e senza beneficiare di giorni di riposo – versasse in condizione di schiavitù, dal momento che il processo di “reificazione” necessario per configurare la prima e più grave categoria di condotte vietate dall'art. 4 Cedu non era stato portato a compimento.

2.2. *La servitù.* – Più problematica la definizione di “servitù”, non contemplata dalla già menzionata Convenzione di Ginevra del 1926.

Nella pronuncia *Siliadin*, la Corte ha affermato che essa consiste nell'obbligo, imposto con mezzi coercitivi, di fornire a taluno un determinato servizio, cui si accompagnano una notevole restrizione della libertà personale e la sottoposizione a forme penetranti di controllo.

Al di là delle affermazioni di principio, è agevole rilevare come i contorni della figura siano assai sfumati: in particolare, è possibile individuare un parziale ambito di sovrapposizione tra il servizio oggetto dell'obbligo in cui si sostanzia la servitù e quello oggetto del divieto del lavoro forzato (anche se potrebbero ricadere nell'alveo della "servitù" le tipologie di servizi che, ai sensi del § 3, non rientrano nella definizione di "lavoro forzato", primo fra tutti quello militare)<sup>3</sup>.

Non a caso, nella più volte menzionata sentenza *Siliadin* la Corte ha riscontrato la violazione dell'art. 4 Cedu *sub specie* di servitù o quantomeno di lavoro forzato, evitando così di sciogliere l'alternativa tra l'una e l'altra categoria di condotte.

2.3. *Il lavoro forzato*. – Sempre nel caso *Siliadin* la Corte ha utilizzato la nozione di "lavoro forzato" fatta propria dalla *ILO Forced Labour Convention* del 1930, il cui art. 2 lo definisce come "quel lavoro o servizio che si esige da una persona sotto la minaccia di una punizione, e per il quale la suddetta persona non si è offerta volontariamente".

Il § 3 dell'art. 4 Cedu dispone, tuttavia, che non rientrano nella nozione di "lavoro forzato", e sono dunque ammessi ai sensi della Convenzione:

- a) il lavoro richiesto a una persona durante la detenzione o il periodo di liberazione condizionale;
- b) il servizio militare o quello sostitutivo (negli Stati in cui è ammessa l'obiezione di coscienza);
- c) "qualunque servizio richiesto in caso di crisi o calamità che minaccino la vita o il benessere della comunità"; e
- a) "qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici".

La Corte è tornata a occuparsi, sia pure incidentalmente, dell'art. 4 § 3 Cedu con la sentenza *Bayatyan c. Armenia*<sup>4</sup> dell'ottobre 2009, nella quale era chiamata a valutare la sussistenza di una violazione dell'art. 9 Cedu in ragione della condanna a pena detentiva di un cittadino armeno che si era sottratto al servizio di leva.

Dall'art. 4 § 3 Cedu – hanno affermato, in quell'occasione, i giudici di Strasburgo – deriva che la scelta in ordine al riconoscimento dell'obiezione di coscienza rientra nel margine di apprezzamento di ciascuno degli Stati contraenti.

Nonostante l'interpretazione evolutiva della Convenzione imponesse di tenere conto del fatto che la maggior parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa abbia introdotto una disciplina *ad hoc*, e che l'Armenia stessa abbia successivamente provveduto in tal senso, nel caso di specie il riconoscimento di una violazione dell'art. 9 Cedu doveva ritenersi precluso perché la condanna del ricorrente era avvenuta antecedentemente all'entrata in vigore della legge armena sull'obiezione di coscienza (e dunque prima che il legislatore armeno esercitasse la scelta accordatagli dall'art. 4 § 3 Cedu).

Sembra opportuno rilevare, da ultimo, come le tipologie escluse dall'art. 4 § 3 Cedu non rappresentino altrettante eccezioni al generale divieto di cui al § 2 (al pari di quelle contemplate dall'art. 2 § 2 Cedu, per intenderci), ma concorrano semplicemente a

---

<sup>3</sup> D.J. HARRIS – M. O' BOYLE – C. WARBRICK, *Law of the European Convention*, cit., p. 114.

<sup>4</sup> Sent. 27 ottobre 2009, *Bayatyan c. Armenia* (ric. n. 23459/03), in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, p. 305.

integrare la nozione di lavoro forzato, fornendo agli operatori del diritto un importante ausilio per l'applicazione della norma: per questa ragione – a differenza di quanto si è detto a proposito dell'art. 2 § 2 Cedu – esse non sono di stretta interpretazione<sup>5</sup> (né pare precluso il ricorso all'analogia, laddove ovviamente ne ricorrano i presupposti).

Non può peraltro escludersi, come si è già accennato in precedenza, che – alla luce delle circostanze del caso concreto – le condotte non qualificabili alla stregua di “lavoro forzato” ex art. 4 § 3 Cedu possano integrare gli estremi della “servitù” (com'è accaduto, in relazione al servizio militare, nel caso *W, X, Y e Z c. Regno Unito*<sup>6</sup> del 1968). Merita un rapido cenno, a questo proposito, la decisione *Ernewein e altri c. Germania*<sup>7</sup> del maggio 2009, con cui i giudici di Strasburgo hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto, anche rispetto all'art. 4 Cedu, dagli eredi dei cd. “*malgré nous*” (gli abitanti dell'Alsazia e della Lorena che durante la seconda guerra mondiale erano stati costretti ad arruolarsi nell'esercito tedesco), poiché che i fatti di causa erano antecedenti all'entrata in vigore della Convenzione.

La Corte non è entrata nel merito della questione, ma è certamente possibile ritenere che la coscrizione obbligatoria (cui era di frequente accompagnata la vessazione e la presa in ostaggio dei familiari degli stessi “*malgré nous*”) fosse in quel caso astrattamente qualificabile in termini per lo meno di servitù, e non semplicemente di lavoro forzato (per quanto, non trattandosi di forze militari dello Stato di appartenenza, non avrebbe potuto trovare applicazione l'art. 4 § 3 lett. a).

3. *Le moderne forme di schiavitù attratte nell'orbita del divieto di cui all'art. 4 Cedu.* – La più recente giurisprudenza di Strasburgo ha ricondotto entro l'ambito di applicazione della norma in commento anche forme di schiavitù contemporanea, quali la schiavitù domestica e la tratta di esseri umani, con ciò rivitalizzando la disposizione dell'art. 4 Cedu, che pareva essersi nel corso del tempo “atrofizzata”.

3.1. *La cd. “schiavitù domestica”.* – Nella sentenza *Siliadin c. Francia* del 2005 la Corte ha affermato che deve ritenersi vietata dall'art. 4 Cedu – pur non integrando “schiavitù”, ma “servitù” e/o “lavoro forzato” – la cd. “schiavitù domestica”, ossia quella forma di sottomissione e di limitazione della libertà personale frequentemente posta in essere ai danni di immigrati clandestini, per lo più con la promessa della regolarizzazione ai sensi delle norme in materia di immigrazione o dell'inserimento professionale in una determinata attività<sup>8</sup>.

3.2. *Il traffico di esseri umani.* – Ad analoghe conclusioni i giudici di Strasburgo sono approdati in riferimento al traffico di esseri umani, peraltro oggetto – sempre nell'ambito del Consiglio d'Europa – della Convenzione contro il traffico di esseri umani del 2005.

---

<sup>5</sup> Cfr. sul punto D.J. HARRIS – M. O' BOYLE – C. WARBRICK, *Law of the European Convention*, cit., p. 116.

<sup>6</sup> Sent. *W, X, Y e Z c. Regno Unito* (ric. nn. 3435/67 e 3438/67).

<sup>7</sup> Dec. 12 maggio 2009, *Ernewein e altri c. Germania* (ric. n. 14849/08).

<sup>8</sup> Cfr. sul punto E. NICOSIA, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e diritto penale*, Torino, 2006, p. 279.

Riveste un'importanza cruciale, a questo proposito, la sentenza *Rantsev c. Cipro e Russia*<sup>9</sup> del gennaio 2010, resa dalla Corte all'esito di una complessa vicenda che si procederà di seguito a sintetizzare.

Il ricorrente era il padre di una ragazza russa, deceduta dopo essersi – all'apparenza – gettata dal sesto piano di un palazzo a Cipro, dove era giunta poche settimane prima con un visto da artista.

Più nel dettaglio, una volta arrivata sull'isola la giovane aveva iniziato a lavorare in un locale di cabaret, per poi abbandonare il proprio posto di lavoro e la propria abitazione soltanto tre giorni più tardi, dopo aver manifestato la volontà di tornare in Russia.

Il suo datore di lavoro l'aveva trovata in una discoteca alcuni giorni dopo, e – verso le quattro del mattino del 28 marzo 2001 – l'aveva condotta dalla polizia per chiedere che fosse accertata l'illegittimità della sua permanenza a Cipro e fosse, di conseguenza, rimpatriata in Russia.

Gli agenti di polizia, dopo un primo sommario esame in cui non avevano riscontrato irregolarità, si erano rifiutati di trattenere la ragazza in caserma e avevano chiesto al titolare del locale di cabaret di portarla via e di ritornare con lei più tardi quella stessa mattina per ulteriori accertamenti.

La giovane veniva quindi condotta dal suo *ex* datore di lavoro nell'appartamento di un altro dipendente del locale, situato al sesto piano di un palazzo.

Verso le 6.30 del mattino il suo cadavere era rinvenuto nella strada sottostante, e una coperta veniva trovata legata a mo' di cappio alla ringhiera del balcone dell'appartamento.

I giudici ciprioti, investiti della vicenda, rilevavano che la ragazza era morta in circostanze anomale, ma che non c'erano i margini per ritenere che qualcuno fosse responsabile della sua morte.

La magistratura russa, sollecitata dal padre della giovane uccisa, chiedeva che venisse effettuato un supplemento di indagine, ma le autorità cipriote ribadivano che il caso dovesse considerarsi chiuso.

La Corte, facendo applicazione dei propri principi consolidati, ha anzitutto escluso la sussistenza di una violazione dell'art. 2 Cedu sotto il profilo sostanziale, perché la serie causale sfociata nella morte della figlia del ricorrente non era prevedibile, e sulle autorità cipriote non gravava pertanto l'obbligo positivo di adottare misure idonee a prevenire un rischio per la vita; ha riscontrato, invece, una violazione procedurale di detta norma, perché le indagini condotte dalla magistratura nazionale presentavano molte lacune e zone d'ombra.

Assai più interessanti appaiono, tuttavia, le considerazioni espresse dai giudici di Strasburgo in merito alla presunta violazione dell'art. 4 Cedu, invocato dal ricorrente perché l'Ombudsman di Cipro, il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa e il Dipartimento di Stato degli USA avevano pubblicato dei rapporti nei quali denunciavano la diffusione a Cipro del traffico di esseri umani a fini di sfruttamento economico e sessuale, e il ruolo rivestito nel suddetto dall'industria dello

---

<sup>9</sup> Sent. 7 gennaio 2010, *Rantsev c. Cipro e Russia* (ric. n. 25965/04), in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, pp. 746 ss.

spettacolo, attraverso il rilascio di visti da “artista”: il padre della ragazza si doleva, infatti, che le autorità russe non avessero adottato le misure necessarie a proteggerla dal rischio di cadere vittima di tale sistema, e che non avessero condotto indagini adeguate per accertare se la giovane fosse effettivamente morta nel tentativo di sottrarsi alla condizione di schiavitù in cui versava.

Sebbene il Governo cipriota avesse riconosciuto la violazione degli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della Convenzione, offrendo di risarcire al ricorrente il danno patrimoniale e non patrimoniale e dichiarando di aver incaricato tre esperti indipendenti di far luce sulle circostanze della morte della ragazza e sulle condizioni del suo soggiorno a Cipro, la Corte ha ritenuto di dover procedere comunque all’esame della vicenda, anche in ragione del fatto che la pronuncia sarebbe servita a fare chiarezza sulla questione dell’applicabilità dell’art. 4 Cedu al traffico di esseri umani, poco esplorata nella sua giurisprudenza precedente<sup>10</sup>.

Prendendo finalmente una posizione netta sul punto, i giudici di Strasburgo hanno affermato il principio per cui il traffico di esseri umani consiste, come la schiavitù, nell’esercizio di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, e pertanto ricade nella proibizione dell’art. 4 Cedu: anche in questo caso, infatti, gli esseri umani – sottoposti a una sorveglianza strettissima, e spesso limitati nella libertà di movimento – vengono trattati come merci da comprare e vendere, e sono sovente oggetto di violenze e vessazioni.

4. *Gli obblighi di repressione penale della schiavitù, della servitù e del lavoro forzato (anche nelle forme moderne della cd. schiavitù domestica e del traffico di esseri umani).* – La scarsa frequenza dei ricorsi in materia di art. 4 Cedu (specie prima delle sentenze *Siliadin* e *Rantsev*, che hanno verosimilmente posto le basi per una maggiore applicazione della norma in commento) non ha impedito alla Corte di ricavare da detta disposizione obblighi positivi del tutto analoghi a quelli enucleati dagli artt. 2 e 3 Cedu.

Nella sentenza *Siliadin*, in prima battuta, i giudici di Strasburgo hanno affermato che incombe sugli Stati contraenti l’obbligo di introdurre (sempreché manchino nell’ordinamento penale interno, ovviamente) norme incriminatrici idonee a reprimere e a punire in maniera adeguata le condotte vietate dall’art. 4 Cedu, di modo tale che i soggetti riconosciuti responsabili possano essere condannati a pene congrue e proporzionate alla gravità del fatto di reato<sup>11</sup>.

Volgendo lo sguardo all’ordinamento interno, il legislatore italiano pare aver “preso sul serio” gli obblighi di tutela penale di fonte sovranazionale (promananti non solo dall’art. 4 Cedu, ma anche e soprattutto – sul fronte del diritto dell’UE – dalla decisione quadro 2002/629/GAI, relativa alla lotta contro la tratta degli esseri umani, di recente sostituita dalla direttiva 2011/36/UE).

---

<sup>10</sup> L’unico caso in cui la Corte si era occupata incidentalmente del problema, senza peraltro prendere una posizione netta sul punto, era quello all’origine della più volte menzionata sentenza *Siliadin*.

<sup>11</sup> Sia consentito rinviare sul punto, per l’analisi della pronuncia, ad A. COLELLA, *C’è un giudice a Strasburgo. In margine alle sentenze sui fatti della Diaz e di Bolzaneto: l’inadeguatezza del quadro normativo italiano in tema di repressione penale della tortura*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, pp. 1827-1828.

Il codice penale contempla, infatti, agli artt. 600, 601 e 602, i delitti di “riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”, “tratta di persone” e “acquisto o alienazione di schiavi” (puniti con la pena della reclusione da otto a venti anni), cui si aggiunge la fattispecie sussidiaria di “impiego di minori nell’accattonaggio”<sup>12</sup>.

Non perfettamente in linea con la Convenzione si mostra, invece, l’indirizzo giurisprudenziale che – pur nel silenzio del testo legislativo – ritiene che lo sfruttamento economico o sessuale della vittima sia un elemento indefettibile anche della definizione di schiavitù (e non solo di quella di servitù)<sup>13</sup>, dal momento che la nozione di schiavitù adottata dall’art. 4 Cedu non lo richiede.

5. *Gli obblighi positivi di tutela a fronte del pericolo di sottoposizione a condotte vietate dall’art. 4 Cedu.* – Sempre sul fronte degli obblighi positivi che rilevano sul versante sostanziale dell’art. 4 Cedu, la Corte ha precisato che gli Stati contraenti sono tenuti a porre in essere tutte le misure idonee a scongiurare il pericolo che gli individui sottoposti alla loro giurisdizione siano ridotti in condizioni di schiavitù o di servitù o costretti al lavoro forzato.

Tale principio di diritto – che poteva implicitamente desumersi dall’importanza che la norma in commento riveste nel panorama delle garanzie convenzionali – è stato affermato a chiare lettere dalla Corte proprio nella sentenza *Rantsev* del gennaio 2010.

In tale occasione, proprio sulla scorta di tale premessa, essa ha riscontrato una violazione, da parte di Cipro, degli obblighi positivi derivanti dall’art. 4 Cedu in ragione del fatto che:

- a) non vi era un quadro normativo e amministrativo adeguato a combattere il traffico di esseri umani contrastando il fenomeno della concessione di visti da artista; e
- b) la polizia non aveva adottato misure operative volte a proteggere la figlia del ricorrente dal rischio per la sua libertà, a dispetto del fatto che le circostanze del caso concreto dessero modo di sospettare che la stessa fosse caduta nella rete dei trafficanti di esseri umani.

6. *Gli obblighi procedurali derivanti dall’art. 4 Cedu.* – Sul versante procedurale, infine, la Corte ha avuto modo di affermare – sempre nella sentenza *Rantsev* – che incombe sugli Stati contraenti l’obbligo di condurre indagini diligenti, tali da condurre all’identificazione e alla punizione degli autori della violazione della norma in commento.

Applicando tale principio al caso di specie, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto sussistente una violazione procedurale dell’art. 4 Cedu da parte della Russia, perché le autorità giurisdizionali – che pure si erano prodigate per sollecitare ulteriori indagini sulla morte della ragazza e avevano cooperato con la magistratura cipriota – non avevano fatto chiarezza sulle dinamiche relative al reclutamento della giovane da parte

---

<sup>12</sup> Si rimanda per l’analisi delle norme all’approfondita trattazione di A. VALSECCHI, *L’incriminazione delle moderne forme di schiavitù*, in F. VIGANÒ (a cura di), *Reati contro la persona*, pp. 213 ss.

<sup>13</sup> Cfr. sul punto Cass. Pen., sez. fer., 10 settembre 2004, B.



dei trafficanti di esseri umani (che doveva essere avvenuto in territorio russo) e non avevano identificato i responsabili della condotta violativa della Convenzione.